



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€ 144,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	€ 173,10
Il Funzionario Responsabile del Servizio	
Dott.ssa Caterina Giambanco	
F.to Digitalmente	

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese	Presidente
dott. Gioacchino Alessandro	Giudice relatore
dott. Salvatore Grasso	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 112/2024

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **69240** del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

CANONICO Carmine, nato a Monteforte Irpino il 1° agosto 1947, residente
a Catania in viale XX Settembre n. 56, c.f.: CNNCMN47M01F506I,
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Polizzotto, con cui elettivamente
domicilia in Palermo, via Torquato Tasso n. 4 e con domicilio digitale
all'indirizzo pec del difensore: stefano.polizzotto@cert.avvocatitermini.it;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2024, il relatore, cons. Gioacchino
Alessandro, il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G,
dott. Vincenzo Liprino, e l'avv. Stefano Polizzotto per il convenuto, come da
verbale;

Ritenuto in

F A T T O

1. Con atto depositato presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale il

16 giugno 2023, ritualmente notificato al convenuto unitamente alla richiesta di fissazione udienza, la Procura Regionale lo ha citato in giudizio, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 46.095,52 oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore di Sicilia Digitale s.p.a., nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato, per il danno di seguito descritto.

1.1. L'azione di danno trae origine da una denuncia dell'amministratore unico della società Sicilia e Servizi S.p.a. (Sicilia Digitale) sulla indebita percezione di somme a titolo di rimborso spese a favore del sig. Carmine Canonico.

Secondo l'accusa, l'esito delle indagini conseguenti alla *notitia damni* ha consentito di appurare che il Canonico, all'epoca dei fatti amministratore unico di Sicilia Digitale, società a totale partecipazione regionale, da agosto 2019 a maggio 2021, ha illecitamente percepito la somma di euro 43.455,17 attraverso condotte che il requirente compendia in tre categorie: i) rimborsi per spostamenti mai effettuati o solo parzialmente effettuati, che costituiscono la componente più rilevante del danno; ii) rimborsi per spese di vitto e alloggio eccedenti rispetto ai limiti previsti; iii) rimborsi per spese non inerenti.

Il requirente premette che era lo stesso convenuto ad approvare e liquidare autonomamente le proprie spese di missione, eseguendo i rimborsi senza preliminari controlli di conformità e congruità, usualmente eseguiti dalle articolazioni addette alla contabilità e/o all'amministrazione dell'ente, e che, già nel dicembre 2019, quindi dopo nemmeno un anno dal suo insediamento, sia il revisore dei conti che il direttore amministrativo della società segnarono all'allora amministratore unico, oggi convenuto, la necessità di "regolarizzare meglio le modalità di rimborso spese per come sino ad allora

eseguite”, invito che il Canonico ha respinto, perseverando nella sua condotta.

Più precisamente il requirente rileva che i) non è mai indicata una data di sottoscrizione; ii) in nessun caso ci sono pareri di regolarità contabile e/o amministrativa da parte di altri dirigenti della società, né preliminari né a posteriori; iii) in nessun caso è allegata documentazione attinente ai motivi di rilevanza istituzionale delle “missioni”, seppur eseguite in maniera del tutto occasionale; iv) la *“tariffa per km”* è *“pari a 1/5 del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso”*; tale valore è indicato pari a 0,59 €/litro per l’autovettura Mercedes cl. B e a 0,61 €/litro per la Jeep Compass, adoperata a partire dall’agosto 2020, di cui in citazione si indicano le targhe; v) nonostante la denominazione delle tratte percorse rimanga sempre la stessa (Catania–Palermo; Palermo–Catania), i km indicati come percorsi variano da un mese all’altro, con conseguenti variazioni dei rimborsi spettanti; il Canonico sembrerebbe individuare tale valore in base all’ *“effettiva distanza percorsa”* (nel caso di specie faceva riferimento al suo domicilio di Aci Castello – CT, nonostante quest’ultimo non risulti mai dichiarato in nessuna sede e risultando, invece, residente a Catania città); a fronte di ciò, rileva il requirente che il pubblico ufficiale avrebbe dovuto adoperare il chilometraggio censito da ACI, autodichiarando il luogo di effettivo domicilio laddove differente dal luogo di residenza ufficiale; vi) in alcuni casi non risulta specificata l’effettiva data di un determinato periodo in cui è stata fatta la tratta CT-PA e quando quella PA-CT (es. su un periodo di tre giorni, 27/29 ottobre, viene indicata genericamente la percorrenza della tratta a/r Catania-Palermo). Aggiunge che alcune ulteriori spese sono risultate unicamente dall’esame degli estratti conto dei due rapporti bancari societari (all. 41 e 42), quindi non

oggetto di specifiche richieste di rimborso da parte del menzionato Canonico

ed aggiunge che in merito, il direttore amministrativo di Sicilia Digitale S.p.A.

ha esibito in data 14.10.2021 una serie di fatture attinenti a spese di alloggio e

vitto dell'amministratore (all. n. 44), ma intestate direttamente a Sicilia

Digitale S.p.A.

Il requirente stigmatizza la gestione alquanto anomala, nonché "centralizzata",

dell'iter amministrativo-procedurale che consentiva al Canonico di operare sul

conto corrente della società e di presentare le note spese solo dopo la

liquidazione.

Contestava, quindi, i singoli rimborsi ritenuti indebiti, passandoli in rassegna,

mese per mese, e per ciascuna voce di missione, ed indicando per ciascuno la

irregolarità riscontrata (cfr. tabelle pag. 8 e ss. atto di citazione): si tratta di

centoquindici casi di trasferte non eseguite (per un importo indebitamente

rimborsato di euro 31.815,39); sessantotto trasferte parzialmente non eseguite

(per un importo indebitamente rimborsato di euro 9.286,68); venti ipotesi di

spese per vitto/alloggio sopra la soglia massima consentita di 65 euro (per un

rimborso illecito, sommate le spese sopra la detta soglia, complessivamente

pari a euro 1.007,20); quattro casi di spese che pur mantenendosi sotto soglia

concernevano più persone, dunque non solo la persona del Canonico (i

rimborsi illeciti per tali fattispecie ammontano a euro 90,50); due ipotesi di

spese doppiamente rendicontate (totale rimborso indebito: euro 195,50);

diciassette ipotesi di spese di vitto non riferite a esigenze di servizio (capsule

caffè) per un importo di euro 450,00.

Passate in rassegna le singole spese, il requirente contesta che:

- con riferimento al rimborso delle spese sostenute dall'amministratore unico

per gli spostamenti tra la propria residenza e gli uffici della società, il

Canonico non poteva riconoscere a sé stesso alcun pagamento se non a fronte

di spese effettivamente sostenute. Per di più, nessun rimborso può essere

ammesso in eccesso rispetto alle soglie fissate dall'ente; ed invece è stato

ascertato che il Canonico ha proceduto al sistematico addebito alla società di

spese per viaggi mai sostenuti sicché le somme in questione non hanno natura

di rimborso spese, ma elargizione priva di causa;

- parimenti privi di causa sono i prelevamenti effettuati dal Canonico per il

pagamento di spese per vitto superiori al limite di euro 65,00 previsti dal

“Regolamento Societario per la Disciplina delle Missioni e delle Trasferte e

del relativo Rimborso Spese” del 2014 che nella versione vigente *ratione*

temporis limitava a euro 65,00 l'importo rimborsabile per ciascun pasto.

- Inoltre, nessun rimborso spese può essere riconosciuto per le spese per vitto

e alloggio sostenute da altri soggetti o per l'acquisto di beni diversi da quelli

relativi a vitto e alloggio (come, ad esempio, le cialde del caffè).

Da quanto sopra consegue che, con riferimento alla voce di danno in discorso,

il Canonico ha cagionato alla società un depauperamento di euro 43.455,17

pari alle somme di cui si è appropriato in assenza di causa.

1.2. Il requirente contesta al Canonico anche un'illecita attività negoziale.

Segnatamente, censura la stipula di contratti di assicurazione per l'autoveicolo

e l'immobile di proprietà dell'ente presso l'Agenzia facente capo alla sua

compagna, anche se poi non muove contestazioni di danno al riguardo. Si

sofferma, invece, sulla nomina dei componenti esterni della commissione

giudicatrice avvenuta con determinazione dell'amministratore unico del 28

maggio 2019 prot. 1478: in quell'occasione, che riguardava l'affidamento con

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dei "servizi professionali accessori afferenti l'amministrazione del personale" e dei "servizi professionali accessori afferenti le attività fiscali, tributarie e di bilancio" non solo sono stati nominati quali membri esterni della Commissione il gen. Umberto Rocco e il col. Renato Giovannelli, senza avere previamente acquisito informazioni documentate relative all'esperienza nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, come prescritto dall'art. 77 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ma soprattutto è stato pagato ai due commissari un corrispettivo superiore a quello pattuito.

Assume, invero, il requirente che in violazione dei corrispettivi previsti nel provvedimento di nomina, entrambi i soggetti si sono visti riconoscere compensi superiori rispetto a quelli previsti e cioè euro 3.508,77 (in luogo di 2.000,00) e euro 2.631,58 (in luogo di 1.500).

Ritiene, pertanto, che siano state pagate nel complesso somme non dovute pari a euro 2.640,35, evidenziando che i pagamenti sono stati eseguiti con bonifici eseguiti nel mese di luglio 2019 dal conto corrente acceso presso Unicredit, sul quale poteva operare solo il Canonico.

Anche per tale ipotesi di pagamento di compensi in eccedenza rispetto a quelli contrattualmente previsti, il requirente osserva in punto di diritto che la prestazione è priva di giustificazione causale e integra un pagamento oggettivamente indebito e che, pertanto, il Canonico ha cagionato alla società un danno pari euro 2.640,35 derivante dal pagamento di compensi non dovuti.

1.3. Quanto all'elemento soggettivo, rileva che la condotta del Canonico appare indubitabilmente dolosa stante la reiterazione della stessa per il rimborso delle spese di trasferta negli anni e la frontale violazione delle

obbligazioni contrattuali assunte con i membri della commissione Rocco e Giovannelli con riconoscimento di compensi in eccedenza rispetto a quanto pattuito.

A sostegno di quanto riportato richiamai ulteriori fatti citati con riferimento alla stipulazione dei contratti di assicurazione e al conferimento degli incarichi, i quali hanno evidenziato una modalità di gestione da parte del Canonico insensibile alle regole di buona amministrazione.

Pertanto, il requirente quantifica il danno complessivamente cagionato dal Canonico a Sicilia Digitale S.p.A. in misura pari a euro 46.095,52 derivanti dalla sommatoria delle due voci sopra riferite, ossia: i) indebiti rimborsi per euro 43.455,17; ii) indebiti pagamenti per euro 2.640,35.

2. Il requirente procedeva alle contestazioni preliminari di responsabilità con invito a dedurre del 24.02.2023, notificato il 28.03.2023, per il suddetto danno. L'invitato si avvaleva della facoltà di presentare deduzioni difensive.

Alla luce dei rilievi del convenuto in merito a profili tecnici concernenti il tracciamento della posizione del Canonico, con provvedimento del 16 maggio 2023 il Pubblico Ministero ha incaricato la Guardia di Finanza, che aveva svolto le indagini, di fornire precisazioni in merito alle attività di controllo eseguite sulle utenze telefoniche.

Alla luce di tale supplemento, il requirente non riteneva le deduzioni dell'invitato idonee a superare gli addebiti mossi, come argomentato in modo articolato nell'atto di citazione, e pertanto lo citava in giudizio.

3. Il convenuto si costituiva in giudizio con comparsa del 16 novembre 2023.

Il Presidente disponeva il rinvio dell'udienza collegiale del 6 dicembre 2023 al 7 febbraio 2024.

Quindi la difesa del ricorrente, in data 17 gennaio 2024, presentava ulteriore memoria in cui ribadiva sostanzialmente quanto eccepito e dedotto nella comparsa di costituzione.

3.1. Anzitutto il convenuto eccepisce l'insussistenza dell'elemento oggettivo.

Segnatamente, in merito alla prima contestazione (indebita percezione dei rimborsi) sostiene che non è vietato, o escluso, né illegittimo che il rimborso chilometrico sia calcolato sulla distanza analitica e non su quella meramente forfettaria indicata dalle tabelle ACI, evidenziando che aveva già esposto al Revisore, al Collegio sindacale e all'Assessorato all'Economia le proprie controdeduzioni in cui si indicava che la tratta da considerarsi era quella tra il proprio domicilio (Aci Castello, via Tommasi di Lampedusa) e la sede aziendale (Via ammiraglio Thon) pari a km 235,22. Aggiunge sul punto che il domicilio dell'odierno convenuto è rimasto invariato negli anni sino ad oggi e la continuità dello stesso è confermata dall'attestato del congedo del dott. Canonico dal Corpo della Guardia di Finanza del 3.10.2016 e dal verbale di ricezione di denuncia della Questura di Catania datato 22.10.2022.

Contesta poi la veridicità della contestazione attorea circa le 115 trasferte non eseguite e le 68 trasferte parzialmente non eseguite.

a) A tal riguardo, metteva in discussione le risultanze, su cui si fonda l'accusa, dell'analisi delle celle telefoniche rispetto al numero telefonico del Canonico, escludendo che le trasferte in questione possano essere smentite sul solo presupposto del mero tabulato fornito alla Procura, non potendo costituire esso un valido principio o fonte di prova. Premette, sul punto, che la cella è una porzione di territorio nella quale è presente una stazione radio, cui si aggancia un cellulare quando genera traffico telefonico, ma per la precisa localizzazione

del dispositivo occorre procedere con la decodifica dal traffico telefonico del codice CGI delle celle radiomobili interessate. Richiama, al riguardo, la propria consulenza di parte (resa dal dott. Salvatore Licciardello e dal perito informatico Gianluca Nicoletti) in cui si afferma che la tipologia di tabulati richiesti dagli Organi inquirenti, sui quali si fonda la tesi della Procura, non consente di fornire risposte attendibili sulla localizzazione topografica dell'apparato in questione, lamentando che il tabulato tradizionale richiesto è privo delle opportune indicazioni tecniche necessarie all'analisi poiché occorrerebbe richiedere in tabulato il tracciamento dell'Handover, eventuali dati di log, tracciamento di c.d. Attach/Detech, presenza dei dati del traffico telematico, ecc..

Contesta anche l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuta la Guardia di Finanza e il Procuratore, dopo il supplemento di indagini disposto a fronte delle suddette deduzioni svolte in fase preprocessuale, ribadendo che non sarebbe possibile determinare la posizione e gli spostamenti di un soggetto analizzando le celle telefoniche di aggancio, richiamando la propria controperizia versata in atti.

In estrema sintesi, la difesa del convenuto sostiene, con l'ausilio della consulenza di parte, che il tabulato tradizionale non traccia e che la tipologia di tabulato richiesto e prodotto nei confronti del dott. Canonico, se finalizzato a localizzare e tracciare gli spostamenti dello stesso, induce in errore e determina risultati fallaci, privi di assurgere persino a semplice fonte di prova.

La cella telefonica, invero, non può costituire, senza ulteriori elementi di riscontro, prova e l'approssimazione della localizzazione tramite tracciamento telefonico esige la presenza di altri elementi che dimostrino tale dato, in

corretta applicazione della nuova disciplina intertemporale introdotta dall'art.

1 D.L. n. 132 del 30.9.2021, conv. dalla L. n. 178 del 23.11.2021, cosicché i

dati relativi al traffico telefonico o telematico acquisiti nei procedimenti penali

in data precedente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, possono

essere utilizzati a carico dell'imputato *“solo unitamente ad altri elementi di*

prova” e soltanto per alcuni reati, tra i quali non risultano quelli contestati al

dott. Canonico (cita Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 12771 del 27.03.2023).

b) In ogni caso, anche volendo riconoscere valenza probatoria agli

accertamenti svolti sul numero telefonico del dott. Canonico, deduce che il

cellulare collegato a tale riferimento telefonico non era l'unico in uso del dott.

Canonico al momento dei fatti, il quale utilizzava del pari e, addirittura con

maggiore frequenza, un altro cellulare (di cui indicava il numero

331*****); dunque, tenuto conto che l'aggancio alle celle telefoniche si

verifica solo quando gli apparati cellulari sono accesi e in funzione (chiamata,

messaggio ecc.), appare evidente come alcun rilevamento di localizzazione

“certo” può esservi, atteso che se l'utenza analizzata fosse stata spenta, o

avesse effettuato una chiamata a Catania, rimanendo inutilizzata per chiamate

o messaggi o navigazione per tutto il resto del giorno, l'ultimo rilevamento

sarebbe stato (erroneamente) Catania e viceversa, permanendo evidente solo

l'ultimo collegamento alla cella alla quale l'utenza accesa è stata collegata.

Tale ulteriore elemento rafforza la dedotta inaffidabilità e, dunque, carenza

probatoria degli accertamenti di cui al tabulato offerto dalla Procura.

c) Per quanto riguarda le contestazioni relative al disconoscimento della

seconda tratta, ossia il rientro da Palermo a Catania, la difesa del convenuto

deduce che in tutti i casi in cui il dott. Canonico ha effettuato la tratta di andata

(Catania – Palermo) ma si contesta il rientro sull’unico dato del (contestato)

rilevamento delle celle telefoniche, deve dedursi che tale tratta deve esserci

stata tutte le volte in cui non si riscontri la richiesta di rimborso dell’alloggio

a Palermo. Evidenza che tali casi, che si fondano erroneamente unicamente

sull’inattendibile rilevamento delle celle telefoniche, risultano essere n. 46 su

n. 183 (115 + 68) tratte indebitamente contestate.

d) in merito alle altre voci di danno, deduce quanto segue:

- n. 20 casi di spese vitto sopra la soglia di € 65,00 (per un totale di € 1.007,10)

e n. 1 caso di “spesa doppiamente rendicontata” (pari a € 195,50), deduce che

tutt’al più si può configurare una mera irregolarità fiscale e contabile, giammai

danno erariale.

- n. 1 caso di “spesa riferita a soggetti terzi” (€ 70,00) e n 4 casi di spesa

sottosoglia ma relativa a più persone (€ 90,50) deduce che sono riconducibili

a spese di rappresentanza di consistenza limitata per soggetti terzi legati per

ragioni di lavoro alla società (indica a titolo esemplificativo i Dirigenti di

Liguria Digitale ospitati da Sicilia Digitale nei loro soggiorni a Palermo).

- In merito alla voce di danno erariale pari ad € 450,00 relativo all’acquisto di

capsule per caffè e ritenute quali spese di vitto non riferite a esigenze di

servizio, insiste per l’infondatezza, rappresentando che, in data 5.06.2019 il

sig. Canonico ha stipulato il contratto di comodato d’uso a titolo gratuito con

la Stima s.r.l. per una macchina del caffè da collocarsi, così come indicato nel

medesimo contratto, allegato alla comparsa, presso la sede della Società e

gestita dalla Segreteria a servizio dei dipendenti e degli ospiti gravitanti la

Società (Collegio sindacale, Organismo di Vigilanza, Organizzazioni

Sindacali ecc.); utilizzo che non può certamente ritenersi ad uso esclusivo o

personale, come erroneamente dedotto dalla Procura. Aggiunge che è acclarata la congruità del costo delle relative cialde, come si evince dalla dichiarazione resa dalla Stima s.r.l. prodotta dal deducente.

3.2. Relativamente all'altro addebito pari a euro 2.640,35, concernente l'illecita attività negoziale e il pagamento di compensi oltre il pattuito, il convenuto ne contesta la fondatezza.

Spiega infatti che:

i) per quanto riguarda il sig. Rocco, nominato Presidente di Commissione, il contratto ha previsto € 2.000,00 netti e lo stesso ha correttamente ricevuto l'importo lordo di € 3.508,77: sottratto del 20% per ritenuta d'acconto di € 701,75 = € 2.807,02 sottratto del 23% per giungere all'aliquota Irpef del 43% di € 807,017 = € 2.000,00 (compenso da contratto); oltre rimborso spese di € 95,00. La difesa sostiene che, pertanto, il sig. Rocco ha correttamente ricevuto $€ 2.000,00 + € 807,017 + € 95,00 = € 2902,02$

ii) medesime considerazioni svolge per il sig. Giovannelli, nominato componente di Commissione, il cui contratto ha previsto € 1.500,00 netti e lo stesso ha correttamente ricevuto l'importo lordo di € 2.631,58: sottratto del 20% per ritenuta d'acconto di € 526,32 = € 2.105,26 sottratto del 23% per giungere all'aliquota Irpef del 43% di € 605,26 = € 1.500,00 (compenso da contratto); oltre rimborso spese di € 782,43. La difesa sostiene che, pertanto, il sig. Giovannelli ha correttamente ricevuto $€ 1.500,00 + € 605,26 + € 782,43 = € 2.887,69$.

3.3. Il convenuto afferma, altresì, l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

Sostiene che dall'esame della documentazione emerge con chiarezza non

soltanto la legittimità dell'operato del dott. Canonico nello svolgimento del suo incarico, ma anche la buona fede delle motivazioni rese dalla stessa rispetto alle azioni contestate, che escludono sia il dolo sia la colpa grave, poiché

i) ritiene di avere fornito debita confutazione in ordine alle contestazioni relative ai rimborsi per trasferte, per i quali non si può ritenere assolto in giudizio l'onere della prova, mentre ulteriori modesti rimborsi si risolvono in mera irregolarità;

ii) in ordine all'attività negoziale, anch'essa di modesta entità, si è fornita debita confutazione giuridica.

Ne discende, per il convenuto, che gli elementi esposti attestano al limite una leggerezza che potrebbe essere qualificata quale colpa lieve, ma giammai una colpa grave o addirittura dolo per le ragioni su rilevate.

Aggiunge che, nel caso di specie, deve senz'altro escludersi in capo al dott. Canonico il configurarsi della responsabilità amministrativa, tenuto conto che manca, come provato dalla produzione documentale che attesta la genuinità delle sue azioni che, tutt'al più si ritengono consistere in mere irregolarità, un'azione che sia consapevole, cosciente e intenzionalmente volta alla violazione di una norma.

3.4. Infine, il convenuto eccepisce la pregiudizialità penale con conseguente richiesta di sospensione del giudizio.

Al riguardo, evidenzia che le contestazioni per cui oggi è causa hanno determinato il procedimento penale avviato nei confronti del dott. Canonico innanzi al Tribunale di Palermo, n. 10396/21 R.G., al quale sono stati contestati i reati di cui all'art. 81 cpv e all'art. 314 c.p. e oggi pendente; il dott.

Canonico ha scelto il rito abbreviato, la cui udienza si terrà il prossimo 30 c.m.

Pertanto, considerato che nel caso in esame il fondamento fattuale e giuridico su cui si basa la pretesa risarcitoria oggetto del presente giudizio di responsabilità amministrativa risulta esattamente coincidente con i fatti oggetto dell'accertamento penale cui il Procuratore erariale fa espresso riferimento nell'atto di citazione, ed il procedimento penale è pendente in primo grado, deduce che il presente giudizio debba essere sospeso in quanto la definitiva decisione della controversia penale assume chiaro rilievo pregiudiziale nel presente giudizio di responsabilità amministrativa, costituendo indispensabile antecedente logico – giuridico della definizione del giudizio stesso.

Rileva, per completezza, che la identica somma contestata nella presente sede è stata già oggetto di sequestro preventivo al dott. Canonico nel contestuale e pendente giudizio penale, con ciò rafforzando la fondatezza ed esigenza della richiesta di sospensione.

4. All'odierna udienza pubblica, le parti hanno ribadito le proprie posizioni processuali, richiamando le difese in atti.

Considerato in

DIRITTO

1. L'odierno giudizio ha ad oggetto il risarcimento del danno che l'odierno convenuto, quale amministratore unico della società *in house* Sicilia Digitale S.p.a., già Sicilia e Servizi, interamente partecipata dalla Regione siciliana, avrebbe cagionato alla stessa in conseguenza dell'illecita percezione di somme a titolo di rimborso spese, nel periodo da agosto 2019 a maggio 2021, pari a euro 43.455,17, di cui lo stesso dichiarava e chiedeva la liquidazione

ma che risultavano non dovute poiché afferenti i) rimborsi chilometrici per spostamenti in auto mai effettuati o solo parzialmente effettuati, ii) spese di vitto e alloggio al di fuori dei limiti previsti, iii) rimborsi per spese non inerenti; iv) il giudizio verte altresì sulla responsabilità amministrativa del convenuto per il danno conseguente ai compensi eccedenti le previsioni, erogati a due membri esterni di commissione (il gen. Umberto Rocco e il col. Renato Giovannelli), nominati in assenza dei necessari requisiti sempre dal convenuto, quale amministratore unico della società.

2. Preliminarmente, va disattesa la richiesta di sospensione del presente giudizio avanzata dal convenuto che intende opporre la pregiudizialità penale in ragione della pendenza di procedimento penale (n. 10396/2021) presso il Tribunale di Palermo per i reati di cui agli artt. 81 e 314 c.p., richiesta fondata sull'argomento che il fondamento fattuale e giuridico della pretesa risarcitoria fatta valere nel presente giudizio coincide con gli identici fatti oggetto di accertamento penale e, di conseguenza, dipendente dalla definizione di quest'ultimo.

Ebbene, la sospensione del giudizio di responsabilità è disciplinata dall'art. 106, comma 1, c.g.c. che prevede che il Giudice sospenda il processo laddove la previa definizione di altra controversia (civile, penale o amministrativa) costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il *necessario antecedente* da cui dipenda la decisione della causa in discussione ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato; detta disposizione richiede, quindi, la presenza di un peculiare rapporto di derivazione e collegamento tra giudizi sotto il profilo fattuale, logico e giuridico, nel senso che l'accertamento contenuto nella causa pregiudicante dev'essere tale da incidere ed orientare

significativamente lo scrutinio della causa pregiudicata; tale rapporto - come precisato dalle Sezioni Riunite di questa Corte - deve esprimersi in un vero e proprio “vincolo di consequenzialità” sulla base del quale “uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto in parte, l’esito del processo da sospendere” (Sez. Riun., ordinanze n. 6/2019, 12/2019 e 13/2019).

È altresì noto che, di regola, la pendenza del processo penale anche per i medesimi fatti oggetto del giudizio amministrativo non determina ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico. E ciò in ragione della soppressione, nel nuovo ordinamento processuale conseguente alla riforma del codice di procedura del 1988, del principio della pregiudizialità penale, vigente nel codice abrogato, della limitata efficacia del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi (artt. 651 e ss. c.p.p.) e dell’emersione, nella giurisprudenza, del diverso principio di reciproca indipendenza dell’azione penale e di quella di responsabilità amministrativa; principio per effetto del quale il giudice contabile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti retrostanti l’azione di responsabilità, ancorché, in presenza dell’effettiva coincidenza dei fatti materiali e della rilevanza dei fatti stessi ai fini del decidere, gli sia consentito sospendere il giudizio in attesa del giudicato penale (*ex multis*, v. Corte dei conti, SS.RR., n. 9/2018 e n. 648/A/1990; cfr., inoltre, Cass., SS.UU., n. 1768/2011, tutte richiamate anche da Corte dei conti, SS.RR., n. 3/2023 cui si deve la superiore affermazione).

Tale pregiudizialità in senso tecnico non si riscontra nel caso di specie essendo del tutto evidente che, a prescindere dall’accertamento del reato di peculato,

questo giudice può autonomamente valutare e qualificare i fatti materiali e la rilevanza degli stessi ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito erariale, ossia di una condotta contraria ai doveri d'ufficio, a prescindere dalla rilevanza penale, che avrebbe cagionato un danno patrimoniale all'ente di appartenenza.

Dovendosi quindi escludere l'identificazione di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i rispettivi accertamenti (penale e giuscontabile), la sussistenza di un nesso o di una connessione di carattere puramente logico tra i processi, rivelata dall'incidenza dell'accertamento su fatti di analoga consistenza materiale, non consente, per questa sola ragione, il temporaneo arresto del processo, poiché il giudice contabile può e deve procedere all'accertamento autonomo del rapporto e pervenire ad una pronuncia di merito sulla fondatezza della pretesa fatta valere (cfr. SS.RR., ord. n. 9/2018 e n. 3/2023).

3. Passando al merito, l'azione erariale si appalesa fondata, sussistendo nella fattispecie tutti gli elementi propri della responsabilità amministrativa.

3.1. Anzitutto, la prospettazione attorea in ordine ai fatti contestati quanto alla illiceità dei rimborsi spese contestati al Canonico appare fondata ed ampiamente provata sulla scorta di argomenti, documenti ed atti di indagine validi ed attendibili.

Va qui premesso, in ordine al regime delle prove ed a cospetto delle doglianze difensive in ordine all'inutilizzabilità dei tabulati in generale e all'inidoneità del tabulato *tradizionale* utilizzato dagli inquirenti ai fini della corretta localizzazione topografica dell'apparato telefonico del Canonico, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano, per tutte, Sez. I App., sent. n. 141/2019, n. 68 del 13.2.2018; Sez. II d'App., sent. n. 246 del

26.4.2017), è pacifico che il giudice contabile, a differenza di quello penale,

può trarre *argomenti di prova* da tutti gli elementi in suo possesso, ivi

compresi quelli che provengono dal processo penale, atteso che nel giudizio

contabile possono essere *utilizzati come indizi* tutti gli elementi acquisiti in

sede penale, nel corso delle indagini preliminari, ancorché non confermati in

sede dibattimentale, purché siano gravi, precisi e concordanti.

Il convincimento del giudice contabile può, pertanto, liberamente formarsi

anche sulla base degli elementi derivanti dalle indagini penali, che vengono in

rilievo, nel giudizio per la responsabilità erariale, non quali *prove in senso*

tecnico, bensì quali elementi da valutare, come presunzioni, anche ai sensi

degli articoli 2727 e 2729 c.c., atteso che il legislatore ha previsto un regime

di circolazione degli elementi probatori tra vari processi (penale, civile,

amministrativo e contabile), volto a non disperdere, in armonia con il principio

della ragionevole durata del processo, l'attività compiuta dai vari

plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di

accertamento raggiunto.

Il Giudice, quindi, nell'ambito del giudizio di responsabilità, può porre a

fondamento della decisione indizi e/o prove raccolte in giudizi celebratisi

innanzi ad altri plessi giudiziari, ivi comprese le c.d. *prove atipiche*, ovvero

innominate, in quanto non espressamente previste dal codice di rito (gli scritti

provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell'istruttoria penale o

amministrativa; i verbali di prove espletate in altri giudizi; le sentenze rese in

altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie

stragiudiziali; i chiarimenti resi dal CTU, le informazioni dal medesimo

assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le

stesse o altre parti, ecc.), non sussistendo nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (cfr. Cass. civ. Sez. II, n. 5965 del 2004 e Cass. civ. Sez. III, n. 1954 del 2003; Corte conti, Sez. II App. n. 52 del 2014, n. 152 e n. 1101 del 2016; Sez. I App. n. 141/2019), come confermato dall'art. 94, comma 4, c.g.c.

3.1.1. Ciò detto, il compendio probatorio in atti consente al Collegio di affermare che, in tutti i casi contestati, analiticamente indagati e descritti in citazione, i rimborsi sono stati erogati senza che ne ricorressero i presupposti e, quel che è più grave, che i numerosi tragitti contestati erano riportati in distinta per la liquidazione senza che fossero stati effettuati.

Dunque, non già episodicamente bensì reiteratamente e sistematicamente il convenuto si appropriava di rimborsi per tratte indicate solo sulla carta ma mai effettuati.

È noto che i rimborsi per spese di viaggio possono essere pretesi e ottenuti, nei casi tipizzati e nei limiti di legge astrattamente ammissibili, solo se autorizzati e puntualmente documentati.

Nei casi analizzati dettagliatamente nel corso delle indagini e riportate nel libello accusatorio, emerge anzitutto una prassi contraria a ogni basilare principio giuridico-contabile di gestione della spesa pubblica, da applicare anche alle spese di missione e a quelle minute: il Canonico aveva imposto una gestione centralizzata e avulsa dalla verifica dei competenti organi amministrativi, in violazione del principio di alterità che impone che il soggetto che dispone le spese sia diverso da quello che le liquida e ne verifica l'ammissibilità: non ha trovato smentita, al riguardo, l'affermazione del direttore amministrativo della società, acquisita nel corso delle indagini e

riportata anche in citazione, secondo cui i) l'amministratore unico, in autonomia, provvedeva ad effettuarsi i bonifici relativi alle spese sostenute mensilmente (essendo il solo che poteva operare sul conto corrente aziendale) e ii) le note spese, in molti casi, venivano addirittura presentate in data successive alla liquidazione che, peraltro, veniva predisposta dall'ufficio di segreteria dell'amministratore su sua indicazione.

L'amministratore unico seguiva dunque un *iter* del tutto anomalo rispetto a tutti gli altri dipendenti e si sottraeva ai necessari controlli di conformità e congruità delle spese.

E se, per quanto riguarda l'omessa preventiva autorizzazione, si deve dare atto che il regolamento aziendale prevedeva all'art. 2 che le missioni e le trasferte dell'amministratore unico non fossero soggette ad autorizzazione, ciò non significa che il Canonico potesse liquidarsi autonomamente le spese sostenute, sottraendosi alle normali procedure che demandano tali compiti alle strutture burocratiche che effettuano i rimborsi dietro presentazione dei documenti in originale (come prescrive l'art. 4 del regolamento); tali organi devono poter verificare la natura e l'entità delle spese sostenute e la coerenza della richiesta rispetto alla tipologia di spesa, alla documentazione presentata, ai massimali previsti, oltre alla regolarità fiscale e a ogni altro aspetto disciplinato dalle norme vigenti in materia.

In alcuni casi, poi, è addirittura emerso che fatture per spese di vitto e alloggio (dettagliatamente indicate in citazione) venivano intestate direttamente alla società Sicilia Digitale S.p.a. e addebitate sul conto della stessa, senza una specifica richiesta di rimborso.

Ma, in disparte l'anomala prassi di procedere alla liquidazione direttamente

operando dal conto aziendale, profittando della disponibilità delle somme e della titolarità ad emettere ordinativi di pagamento a carico della società, senza coinvolgere nella liquidazione delle missioni gli organi gestionali della società, prassi da sé indicativa di una sprezzante insofferenza a sottoporsi all'ordinario regime di liquidazione e controllo di tali spese che, come detto, presuppone quantomeno l'alterità del soggetto disponente ed erogante rispetto al soggetto interessato e la verifica delle pezze giustificative, gli atti di indagini hanno fatto emergere non tanto delle mere irregolarità procedurali ma piuttosto delle gravissime e sostanziali condotte illecite, di matrice senz'altro dolosa, come di seguito meglio si dirà, poiché è stato dimostrato, con ampio grado di attendibilità e certezza, che l'amministratore unico attestava in numerose occasioni spese mai sostenute in relazione alla percorrenza del tragitto tra il proprio domicilio e la sede societaria, e viceversa, ovvero in altri casi chiedeva il rimborso di ambo le tratta di andata (Catania-Palermo) e ritorno (Palermo-Catania) quando in realtà ne aveva effettuata solo una.

Segnatamente, per ben 115 volte è emerso che le trasferte non erano state eseguite (tragitti di andata e ritorno in giornata non effettuati) ed in altre 68 occasioni erano state invece eseguite solo parzialmente (ossia a fronte di due tratte rimborsate ne risultava eseguita solo una), appropriandosi così di somme indebite complessivamente pari a euro 31.815,39 euro, per le prime, e 9.286,68 euro, per le seconde, secondo la somma dei singoli rimborsi per le tratte in questione, riportati, uno per uno, negli atti di indagine e in citazione.

Nel dettaglio, invero, le attività investigative hanno esaminato per ogni episodio contestato, mese per mese, a partire da agosto 2019 fino a maggio 2021, le trasferte indicate dal Canonico ai fini del rimborso, sulla scorta di

quanto riportato nelle note spese mensili firmate dall'amministratore unico, che rappresentavano il prospetto riepilogativo in cui egli indicava le singole giornate in cui sarebbe stata effettuata la trasferta in auto da rimborsare, l'itinerario (tratta Catania-Palermo/Palermo-Catania, ovvero solo singola tratta di andata o di ritorno), i chilometri e l'importo corrispondente all'itinerario in base al costo chilometrico (€ 0, 59 per la Mercedes classe B, ed € , 0,61 per la Jeep Compass, usata a partire da agosto 2020); gli inquirenti hanno messo a confronto l'ammontare di tali schede mensili con lo stralcio del conto corrente di Sicilia Digitale s.p.a. da cui si evince la liquidazione delle suddette spese a favore del Canonico tramite bonifico.

Gli investigatori hanno appurato, per ciascuna trasferta indicata nei suddetti prospetti, attraverso l'esame dei tabulati telefonici dell'utenza del Canonico (acquisiti dalla Guardia di Finanza di Palermo nell'ambito del procedimento penale n. 10396/2021), ossia delle celle telefoniche cui era connessa l'utenza del Canonico che egli non si era spostato, non essendo stato localizzato nella zona di destinazione e neppure in quella di transito (enneese), dunque, era rimasto sempre a Catania ovvero a Palermo, a seconda dei casi contestati, talché non aveva potuto essere nella zona dichiarata di arrivo o di ripartenza.

Le celle sono state analizzate facendo riferimento a quelle identificate dal gestore telefonico di riferimento, ed al riguardo correttamente il PM ha precisato che i tabulati presi in considerazione sono segnatamente la Cartella "Package_4803955_20210812184713" relativa a una prima utenza TIM (340[*****]), e la cartella "Package_4803990_20210812194658" relativa a un'altra utenza TIM (331[*****]), quest'ultima a partire dal 18.09.2019, data di transito dal precedente operatore telefonico "Poste Mobile" che si

appoggiava alla rete WIND, mentre, unicamente per il periodo dal 03/08/2019 al 18/09/2019, è stato utilizzato il file “REP_UNICO_0045826428” concernente per l'appunto l'operatore WIND, alle pag. da 818 a 908, relativo alla suddetta utenza già TIM 331[*****].

Tali tabulati consentono di individuare in maniera idonea i movimenti e la localizzazione del telefono e di chi lo ha in uso, localizzazione che sia pure approssimativa è bensì valida per una distanza notevole come quella che intercorre tra Palermo e Catania, come ben evidenziato negli accertamenti integrativi disposti in fase preprocessuale fatte proprie dall'attore pubblico.

La circostanza della mancata effettuazione delle trasferte nei casi contestati, emersa dall'analisi dei tabulati, trova solida corroborazione nelle dichiarazioni rese dai testi, e mai smentite, che affermano che il Canonico era presente in sede non più di due giorni a settimana, solitamente il martedì e il mercoledì, seguendo uno schema di pendolarismo per così dire ordinario e sostenibile; ed in effetti in tale univoco senso depongono, oltre alla puntuale e doviziosa analisi dei tabulati telefonici fornita dagli inquirenti e dal pubblico ministero, le informazioni assunte nel corso delle indagini penali dal sig. Lo Bello Marco e dalle sig.re Sciortino Maria e Paternò Del Cugno Caterina, tutti dipendenti della società (direttore amministrativo il primo e componenti dello staff della segreteria del Canonico, le due), motivatamente richiamate nell'ordinanza di riesame ex art. 324 c.p.p. del Tribunale di Palermo n. 166/2022 seq. in atti.

Accostando tali dichiarazioni ai dati dei tabulati, che documentano l'effettività o meno dello spostamento dichiarato, si evince che il Canonico una volta recatosi a Palermo non ritornava in giornata a Catania, come invece indica nelle richieste di rimborso, quasi che quotidianamente percorresse la tratta di

andata e ritorno.

Le deduzioni della difesa, che si è diffusamente soffermata sull'esame delle celle telefoniche con articolati rilievi tecnici, appaiono del tutto irrilevanti e non conducenti ai fini della presente controversia, poiché nella fattispecie oggetto del presente giudizio non si tratta di rilevare l'esatta posizione del convenuto per contestare un determinato reato, come può avvenire nelle indagini penali per talune peculiari fattispecie.

Le deduzioni sono dunque inidonee a smentire gli elementi di prova di cui si è ampiamente riferito.

Anzi, i rilievi sui tabulati trovano ulteriore conferma, alla luce delle ulteriori prove citate e delle controdeduzioni doviziosamente svolte dal Procuratore nell'atto di citazione in replica alle deduzioni difensive, e, prima ancora, nel supplemento istruttorio disposto, a maggior garanzia, dalla Procura (delega del 16.5.2023, all. 28 dell'atto di citazione) ed esitato nella informativa della Guardia di Finanza (prot. Gdf 0308310 del 23.5.2023, all. 28 e 29 dell'atto di citazione) talché le difese del convenuto e lo sforzo ricostruttivo operato nella propria consulenza di parte, non valgono a mettere in dubbio, né su un piano generale né in relazione anche solo a singoli episodi, il compendio accusatorio di cui l'accusa si è fatta carico e l'affermazione dei fatti materiali costitutivi degli illeciti amministrativi reiteratamente perpetrati dal Canonico oggetto del presente giudizio.

Su un piano generale e, per così dire, metodologico, è sufficiente rammentare che l'analisi delle celle telefoniche di aggancio svolto dagli inquirenti, certamente meno preciso di un sistema GPS o di un'analisi come quella pretesa dall'organo consulenziale difensivo per individuare l'esatta posizione

di un mezzo o di un individuo ossia il “tracciamento puntuale”, è del tutto congruo e adeguato poiché i punti di interesse investigativo erano posti a notevole distanza chilometrica (circa 160 chilometri mediamente percorribili in circa due ore e mezza) talché analizzando più celle telefoniche degli apparecchi in uso a distanza di breve tempo (al di sotto del suddetto spazio temporale) è stato tracciato in maniera assolutamente certa e coerente, più che adeguata al fine investigativo, il movimento tra i due capoluoghi.

Le contestazioni del convenuto, attraverso i suoi consulenti, sui singoli rimborsi, sono state, poi, ampiamente smentite dalle risultanze delle indagini e dalle pertinenti e fondate deduzioni del requirente (cfr. pag. da 67 a 79 dell'atto di citazione, che qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 17, c. 1, delle norme di attuazione del Codice di giustizia contabile, all. 2 d.lgs. n. 174/2016 e s.m.i.), il quale ha, peraltro, chiarito come la difesa di parte convenuta abbia inteso utilizzare impropriamente ed erroneamente i tabulati Wind per dedurre sulla posizione del Canonico, atteso che questi tabulati facevano riferimento (salvo per il periodo dal 3.8.2019 al 18.9.2019) non alle celle di aggancio del Canonico ma a quelle delle utenze Wind chiamate o che lo chiamavano, mentre la sua posizione è rilevata dai tabulati del suo gestore. D'altra parte, è significativo che il Canonico, a parte tali astratte deduzioni sulla affidabilità del tracciamento delle celle telefoniche ai fini della precisa individuazione della posizione del telefono in uso, in nessuno dei casi contestati abbia saputo indicare, e men che mai documentare, in qualsivoglia modo, come evidenziato anche dal Pubblico ministero in udienza, la sua effettiva presenza nel luogo di destinazione incriminato attraverso anche un mero indice o indizio del suo passaggio o della sua permanenza (si pensi a

verbale di riunioni degli organi societari, partecipazione a incontri di lavoro, movimentazioni di spese effettuate tramite carte di credito, ricevute di strutture recettive, ecc.), circostanza che, unitamente ai suddetti negativi riscontri della sua presenza, appare singolare, se si pensa alla mole di attività lavorativa e relazionale, di tipo istituzionale (e dunque di norma documentabile o comunque riscontrabile), propria di un amministratore unico di una società per azioni partecipata dalla Regione siciliana, oltre che alle inevitabili ordinarie incombenze quotidiane che accedono allo svolgimento dell'attività lavorativa e alla permanenza in un determinato luogo.

Infine, neppure l'argomento dell'utilizzo di un'altra utenza telefonica, ulteriore rispetto a quelle oggetto di tracciamento analizzate dagli inquirenti, dimostrerebbe l'effettività delle trasferte contestate, atteso che appare inverosimile, oltre che smentito dalle indagini, che le utenze telefoniche analizzate e abitualmente in uso al Canonico, circostanza mai negata, restassero inutilizzate e che il suo detentore si spostasse senza portare con sé e servirsi di quelle che, anche in ragione del traffico registrato, era solito utilizzare.

Sussiste dunque, a parere del Collegio, anche sulla scorta degli elementi sopra rammentati, la piena prova della colpevolezza del Canonico, anche *oltre ogni ragionevole dubbio*, atteso che quest'ultima formula comporta, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, *"in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile"* (cfr., Cass. pen., sez. IV, 7 giugno 2011, n.

30862; conf., Cass. pen., sez. IV, 25 marzo 2014, n. 22257). E nel caso di specie, come detto, il dubbio agitato dalla difesa appare fondato su ipotesi implausibile.

A maggior ragione deve dirsi fermo il convincimento della colpevolezza del convenuto ove si tenga conto, come già premesso, che la “materia” contabile non è materia “sostanzialmente penale” (in senso convenzionale EDU – cfr. Corte EDU 13 maggio 2014, ric. 20148/09, Rigolio) e, per tale ragione, non debba ricercarsi il livello penalistico di *prova al di là di ogni ragionevole dubbio*, bensì quello probatorio civilistico di *ragionevole e probabile verosimiglianza*, che, per come esposto, è stato ampiamente raggiunto.

3.1.2. Fondate sono anche le contestazioni dell’accusa concernenti i rimborsi per spese di vitto oltre misure e per le spese non inerenti: si tratta di venti casi di spese vitto sopra la soglia di € 65,00 (per un totale di € 1.007,10) e di un caso di “spesa doppiamente rendicontata” (pari a € 195,50), dettagliatamente indicate dal requirente in citazione e negli atti di indagine.

La documentazione allegata dal requirente afferente al rimborso di tali spese per la parte eccedente il limite consentito dai regolamenti aziendali dimostrano *per tabulas* ed in maniera inequivocabile la fondatezza dell’accusa: le spese rimborsate in ognuna delle ipotesi dettagliatamente indicate dall’accusa hanno superato il limite di 65 euro previsto dall’art. 6 del regolamento che disciplina le trasferte i rimborsi spese e le missioni, adottato con determina del direttore di Sicilia e Servizi del 16 aprile 2014.

Inconsistente è, di contro, l’argomento difensivo nella parte in cui si deduce che tutt’al più si può configurare una mera irregolarità fiscale e contabile, giammai un danno erariale. Tale indimostrata affermazione si scontra bensì

con l'evidenza (*contra factum non valet argumentum*): il rimborso non poteva essere pagato oltre il massimale previsto, peraltro ampiamente sufficiente a garantire un pasto dignitoso, assurgendo (per i soggetti apicali dell'ente) alla non trascurabile misura di 65 euro a pasto (per i restanti dipendenti era pari a € 25), ed il rimborso di tali spese è dunque senz'altro illecito.

Lo stesso è a dirsi per il caso di "spesa riferita a soggetti terzi" (€ 70,00) e i quattro casi di spesa sottosoglia ma relativa a più persone (€ 90,50); a nulla vale dedurre che esse sono riconducibili a spese di rappresentanza di consistenza limitata per soggetti terzi legati per ragioni di lavoro alla società, atteso che non vi è alcuna prova che tali spese potessero ricondursi a rappresentanza, anche in ragione del fatto che sono state rendicontate tra le spese personali dell'amministratore e non nella voce solo oggi invocata; in ogni caso le spese di rappresentanza non possono essere così definite ex post da chi li effettua ma avrebbero dovuto essere documentate anticipatamente e sottoposte alla autorizzazione e al vaglio degli organi dell'ente diversi dall'amministratore unico onde verificarne l'effettiva riconducibilità alla nozione e alla disciplina interna dell'ente pubblico in questione.

È peraltro noto che le spese di rappresentanza sono una nozione ben precisa e certamente non interpretabile *ad libitum*: in assenza di definizioni legali la giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, sez. giurisdizionale Veneto n.18/2022) fa riferimento all'art. 92 del d.P.R. n. 97/2003, concernente gli Enti pubblici non economici, secondo il quale "*sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell'ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione*

dell'ente, all'intento di suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere gli innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività” e “l'esclusione di qualsiasi attività di rappresentanza nell'ambito dei rapporti istituzionali di servizio, anche se intrattenuti con soggetti estranei all'amministrazione e l'esclusione dell'attività di rappresentanza delle spese contrassegnate da mera liberalità”.

Pertanto, le spese di rappresentanza, *“per essere legittimamente sostenute con denaro pubblico, devono collegarsi, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo e alla qualifica soggettiva dei beneficiari, a precise esigenze rappresentative dell'ente, le quali, a loro volta, devono essere verificabili documentalmente”*, ciò che invece l'odierno convenuto ha ommesso di fare.

In assenza di documentate esigenze di rappresentanza e di un rilievo istituzionale delle personalità e del contesto in cui si è consumata l'asserita spesa di rappresentanza, esse appaiono più semplicemente prive di ogni giustificazione e piuttosto inverano il motto latino secondo cui è una sorta di lucro fare il magnifico a spese altrui: *species lucri est ex alieno largiri*.

Anche in merito alla voce di danno erariale pari ad € 450,00 relativo all'acquisto di capsule per caffè e ritenute quali spese di vitto non riferite a esigenze di servizio, anche volendo dare credito alla circostanza dedotta dalla difesa per giustificare la spesa, ossia che in data 5.06.2019 il sig. Canonico ha stipulato un contratto di comodato d'uso a titolo gratuito con la Stima s.r.l. per una macchina del caffè da collocarsi, così come indicato nel medesimo

contratto, allegato alla comparsa, presso la sede della Società e gestita dalla Segreteria a servizio dei dipendenti e degli ospiti gravitanti la Società (Collegio sindacale, Organismo di Vigilanza, Organizzazioni Sindacali ecc.), e dunque al di fuori di un uso esclusivo o personale, è sufficiente ad escludere la liceità della spesa il fatto che essa è stata assunta a carico del bilancio dell'ente, e non dei dipendenti dell'ente che fruivano del consumo di tali beni, e che avrebbero pro quota potuto far fronte alla spesa; dunque è una spesa che si colloca al di fuori di ogni necessità istituzionale, restando distinti i benefici che ne trae il personale della società da quello istituzionale che ne giustifica il carico sul bilancio dell'ente. In altri termini, la spesa, a parte il fatto che è stata acquisita su iniziativa unilaterale e personale del Canonico, dunque al di fuori di ogni procedura amministrativo contabile che avrebbe potuto astrattamente disporla, concerne una sorta di “genere di conforto” per il benessere del personale che esula dalle tipologie che l'Amministratore poteva effettuare e, contrariamente a quanto sostiene il convenuto, non può essere ritenuta utile e lecita. Anche in tal caso la *ratio* che ha dichiaratamente ispirato il convenuto è, infatti, quello, compendiato nel sopra riferito brocardo latino, di disporre *personalmente* ma con denaro *alieno* (il bilancio dell'ente) spese per elargire benefici (in questo caso ai dipendenti), talché non è giustificabile.

Si consideri che anche le misure di *welfare* aziendale, per potere essere consentite e lecitamente elargite a favore dei dipendenti a valere su risorse di bilancio, necessitano di essere vagliate e disposte nel rispetto di specifiche previsioni normative o contrattuali e delle procedure all'uopo previste, come ad esempio nel contesto di una contrattazione collettiva nei limiti di istituti giuridici positivizzati ed a mezzo di risorse contrattuali a ciò destinabili.

3.1.3. Relativamente all'addebito di euro 2.640,35, concernente l'illecita attività negoziale e, segnatamente, il pagamento di compensi ingiustificati, le difese non sono sufficienti a smentire l'accusa. Omette, invero, il convenuto di considerare, anzitutto, che la nomina dei componenti esterni della commissione giudicatrice avvenuta con sua determinazione del 28 maggio 2019 prot. 1478 non era legittima, atteso che l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa concernente i "servizi professionali accessori afferenti l'amministrazione del personale" e i "servizi professionali accessori afferenti le attività fiscali, tributarie e di bilancio" a favore del gen. Umberto Rocco e del col. Renato Giovannelli, è avvenuta senza avere previamente acquisito informazioni documentate relative all'esperienza nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, in violazione dell'art. 77 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come ben evidenziato dall'attore pubblico.

All'illiceità del conferimento è seguito che i compensi erogati sono stati superiori rispetto a quelli previsti, ossia euro 3.508,77 (in luogo di 2.000,00) e euro 2.631,58 (in luogo di 1.500,00), con conseguente danno pari alla differenza, ossia a euro 2.640,35, nei limiti pretesi dall'accusa.

Al riguardo lo stesso requirente ha correttamente evidenziato, in sede di replica alle deduzioni formulate dal convenuto in fase preprocessuale, che l'atto di nomina in alcun punto prevede un accollo da parte di Sicilia Digitale S.p.A. dell'imposta dovuta dal Rocco e dal Giovannelli, a parte l'aleatorietà di un siffatto calcolo o di una previsione in tal senso, e che, pertanto, il riferimento al compenso netto non poteva estendersi all'obbligazione tributaria gravante sui soggetti percipienti.

In ogni caso, va da sé che detti incarichi non potevano essere remunerati atteso che la prestazione svolta da soggetti non qualificati nei termini pretesi dalle norme sui contratti pubblici e, dunque, arbitrariamente scelti per svolgere peraltro il delicato incarico di Presidente di Commissione giudicatrice non può ritenersi utile per l'ente, atteso che in mancanza della peculiare qualificazione pretesa (esperienza in materia, che quanto meno deve andare oltre le normali competenze del personale interno) non si giustifica il ricorso al personale esterno e la spendita di risorse pubbliche per l'attribuzione di incarichi esterni che avrebbero potuto essere svolti utilizzando risorse interne dell'Ufficio, fermo restando che l'accusa si è limitata a chiedere solo le spese liquidate oltre quanto previsto nell'atto di incarico e non dovute.

3.2. Posto quanto sopra circa la sussistenza dell'elemento materiale, ossia le condotte illecite e i danni che ne sono derivati, in relazione alle fattispecie illecite contestate, appare indiscutibile anche la sussistenza dell'elemento soggettivo.

In relazione ai rimborsi per tragitti mai effettuati il Canonico ha indubbiamente agito con dolo, nella misura della massima intensità, apparendo evidente che il convenuto ha consapevolmente accentrato il processo di liquidazione, evitando di sottoporre le istanze ad altri organi amministrativi dell'ente che avrebbero potuto opporre i legittimi motivi ostativi alla liquidazione, e, soprattutto, ha indicato nelle distinte riepilogative a sua firma l'effettuazione di trasferte che sapeva di non avere mai effettuato; si è così fatto lecito di liquidare a proprio favore somme indebite, perseguendo il fine di trarre profitto dal mendacio e dimostrando sfrontata infedeltà funzionale ed istituzionale.

Per le altre fattispecie va osservato, anzi tutto, che il Canonico, in ragione del ruolo assunto nella società, non poteva non conoscere e avrebbe dovuto fare buon governo del regolamento interno e delle disposizioni che concernevano e regolavano lo svolgimento della sua attività, segnatamente della disciplina delle spese consentite e dei relativi massimali, stante viepiù che di esse chiedeva direttamente il rimborso senza passare da altri organi, oltre che delle corrette procedure che avrebbero potuto garantire un controllo preventivo rispetto alla liquidazione ed evitare, per tale via, di generare danno. Ciò denota la condotta del Canonico in termini di colpa grave per l'aperta trascuratezza delle regole basilari, ma il modo ed il contesto in cui tale trascuratezza si manifesta, ossia l'accentramento delle procedure di spese e la connotazione personalistica delle stesse, unitamente alla pervicacia con cui ha insistito nella sua attività illecita nonostante i rilievi del revisore legale e del Collegio sindacale della società depongono anche in tal caso per un atteggiamento psicologico certamente doloso.

Per quanto riguarda la liquidazione delle spese ai commissari dallo stesso nominati si deve rilevare che dal momento che egli si è fatto carico, assumendone la competenza istituzionale, di nominare i membri della Commissione avrebbe dovuto conformare il conferimento dell'incarico alla normativa che lo disciplina, e dunque, non poteva omettere di considerare il requisito previsto dalla normativa sui contratti pubblici. Tenuto conto che già il conferimento si connota di arbitrarietà, l'ingiustificato rimborso di spese non consentite ed oltre le misure pattuite, dimostra anche in tal caso un atteggiamento psicologico di piena consapevolezza e volontà della condotta lesiva e del danno sotteso a tale disposizione.

	34	
	3.3. In definitiva, per le causali sopra riferite, il sig. Carmine Canonico va	
	condannato al risarcimento del danno complessivo di euro 46.095,52	
	(43.455,17 + 2.640,35) a favore della società Sicilia Digitale S.p.A.	
	4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 69240 del registro di	
	segreteria, in accoglimento delle domande attoree, dichiara la responsabilità	
	amministrativa del sig. Carmine CANONICO , e, per l’effetto, lo condanna	
	al pagamento della somma di € 46.095,52 (quarantaseimilanovantacinque/52),	
	per le causali di cui in motivazione, in favore della società Sicilia Digitale	
	S.p.a., oltre agli interessi legali su detta somma, dalla data di pubblicazione	
	della sentenza e fino all’effettivo soddisfo.	
	Condanna, altresì, il convenuto al pagamento, in favore dello Stato, delle spese	
	di giustizia che si liquidano in euro 446,61 (quattrocentoquarantasei/61).	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.	
	L'estensoreIl Presidente	
	Gioacchino AlessandroSalvatore Chiazzese	
	(firmato digitalmente)(firmato digitalmente)	
	Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.	
	Palermo, 11 marzo 2024	
	Il Funzionario Responsabile del Servizio	
	Dott.ssa Caterina Giambanco	

